COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/07/1994.
Riscontrata legittima dal CO.RE.CO Sez. Centrale l'08/09/1994.
Dec. nn. 12190/12567 con modificazioni.
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dall'03/01/95 al 18/01/1995.
E' entrato in vigore il _____ .

Modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 dell'01/09/2008.
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dall'05/09/2008 al 20/09/2008.
Ripubblicato dal 15/09/2008 al 30/09/2008.
E' entrato in vigore l'01/10/2008.

Modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2009.
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dall'07/08/2009 al 22/08/2009.
Ripubblicato dal 17/08/2009 all'01/09/2009.
E' entrato in vigore il _____ .

Modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13/04/2015.
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dall'06/05/15 al 21/05/15.
Ripubblicato dal 22/05/15 all'06/06/15.
E' divenuto esecutivo l'08/06/15.

716 SE 06-06-1

COMUNE DI LASCARI

Provincia di Palermo

****

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA N. 15 DEL 13-04-15

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale di Lascari, è emanato in conformità all'Ordinamento Amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R.15 marzo 1963 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto Comunale ed è redatto ai sensi dell'art. 5 della L.8 giugno 1990, n.142, recepita in Sicilia con la L.R.11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ove nel corso delle adunanze si presentassero situazioni non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2
Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono presso la sede Comunale in apposita sala denominata "Sala Consiliare". La sede dove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di Convocazione. Copia dell'ordine del giorno verrà affissa nei locali pubblici.
2. Il Presidente del Consiglio può decidere che l'adunanza, per circostanze speciali e particolari, si tenga in luogo diverso dalla sede normalmente deputata allo svolgimento delle adunanze, anche al di fuori del territorio comunale. Tali disposizioni sono altresì emanate dal Presidente per inagibilità della sede o quando situazioni di carattere sociale rendano opportuno lo svolgimento del Consiglio Comunale sui luoghi interessati da avvenimenti che richiedano la solidarietà generale dell'intera collettività dandone avviso alla cittadinanza.
3. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale, all'esterno del Palazzo Municipale viene esposta la bandiera del Comune, oltre a quelle previste dalla vigente legislazione.

Art. 3
Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio, eccezion fatta per le adunanze di cui al successivo terzo comma.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.
3. La prima convocazione del Consiglio Comunale a seguito di elezioni è disposta dal Presidente uscente. Qualora questi non vi provveda, sarà il Consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali a provvedervi.

4. Nella seduta di prima convocazione e sino all'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale, esercita le funzioni di Presidente dell'organo consiliare il componente più anziano per preferenze individuali tra i presenti.

Art. 4
Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, della sede dove la stessa sarà tenuta e egli argomenti da trattare, nell'avviso vanno indicati anche il giorno e l'ora della seduta di prosecuzione nel caso in cui venga meno il numero legale.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza ed è consegnato ai consiglieri, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5, almeno cinque giorni prima della riunione.
4. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, eventuali proposte di deliberazione; in questo ultimo caso, copia della richiesta sarà presentata al Segretario Comunale per l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri prescritti dalla legge.
6. Quando importanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Presidente del Consiglio Comunale, può convocare adunanze consiliari aperte.
7. Il Consiglio Comunale aperto è altresì convocato su richiesta del Sindaco della Giunta o di un terzo dei Consiglieri; in questi ultimi casi il Consiglio è convocato tempestivamente dal Presidente e, in ogni caso, non oltre il termine di giorni venti dalla richiesta. Il Consiglio Comunale aperto può essere svolto anche in sede comunale diversa da quella municipale ove vi siano dimostrate ragioni di opportunità e lo stato dei luoghi lo consenta.
8. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni locali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare.
9. In tali particolari occasioni il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
10. Il Consiglio Comunale aperto è presieduto dal presidente del Consiglio Comunale, che ne coordina i lavori e che può consentire brevi interventi anche da parte del pubblico.
11. Del Consiglio Comunale aperto è redatto processo verbale dal quale si trarrà un ordine del giorno che il Consiglio Comunale potrà recepire.
12. Ove nel corso di una seduta ordinaria dovessero essere rappresentate circostanze tali da richiedere che il Consiglio abbia immediata contezza delle posizioni di taluno dei soggetti di cui al comma 8 il Presidente, anche su richiesta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri, può promuovere il passaggio a seduta aperta che è deliberato seduta stante dal Consiglio a maggioranza dei presenti.

Art. 5

Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando, a giudizio del Presidente, sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessario l'immediato esame di determinati affari, in ordine ai quali il rispetto degli ordinari termini di convocazione potrebbe recare nocumento all'ente o alla cittadinanza.
2. In questo caso, l'avviso di convocazione va recapitato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e, contemporaneamente, vanno depositati i documenti relativi agli affari da trattare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una data seduta
3. Le ragioni della convocazione urgente possono essere sindacate dal Consiglio che può stabilire a maggioranza dei presenti, che ogni decisione sia rinviata ad altra seduta.

Art. 6
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, sentito il parere del Segretario Comunale ed in conformità alla legge ed allo Statuto.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed ai consiglieri comunali, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Devono in ogni caso essere iscritti all'ordine del giorno con precedenza assoluta gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del comune.
5. La decisione del Presidente del Consiglio di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei consiglieri va comunicata per iscritto al proponente, od al primo dei proponenti, entro la data della riunione del Consiglio; tuttavia il Presidente del Consiglio è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile, successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri assegnati all'organo.

Art. 7
Comunicazione dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, del Sindaco e degli Assessori a mezzo di messo comunale nei termini di cui agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 2.
2. Il messo rimette alla segreteria generale la seconda copia dell'avviso di convocazione munito della relata di notifica contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere notificati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. L'avviso di convocazione può essere altresì comunicato, nei termini di cui al primo comma, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori a mezzo di posta elettronica certificata. In questo caso, la consegna dell'avviso si intende assolta con la consegna e la giacenza

del messaggio nella casella di posta elettronica dei destinatari. Il messaggio di convocazione inviato e le relative ricevute di accettazione e consegna sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. Ciascun consigliere può chiedere al Presidente che gli avvisi di convocazione gli siano comunicati tramite messo comunale, dando conto con richiesta scritta e motivata della sua materiale impossibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica.

Art. 8
Pubblicità delle sedute

1.L'ordine del giorno di ciascuna seduta è pubblicato all'albo dell'ente almeno il giorno precedente a quello della riunione, ed inviato al Prefetto, all'Assessorato Regionale Enti Locali ed al Comandante la locale stazione Carabinieri a cura dell'ufficio di segreteria. Il Presidente del Consiglio da pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione dell'organo consiliare mediante affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati almeno il giorno e l'ora della riunione.

Art. 9
Deposito e consultazione atti

1. Le proposte di deliberazione, corredate dai pareri prescritti nonchè gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, dal giorno della convocazione, sono depositati per la consultazione degli aventi diritto, durante l'orario d'ufficio, presso la segreteria comunale.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non viene depositata presso la segreteria con tutti i documenti necessari, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti relativi vanno depositati nella sala dell'adunanza a disposizione dei consiglieri.
4. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri a mezzo posta elettronica certificata è trasmessa la documentazione di cui al comma 1, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

Art. 10
Partecipazione del Sindaco e della Giunta

Il Sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Sindaco ed i componenti della Giunta possono sempre partecipare alle riunioni.

Art. 11
Numero legale

1. L'adunanza si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione, essa è valida agli effetti deliberativi se è raggiunto il numero legale, che viene accertato mediante appello nominale.
2. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.
3. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Se alla ripresa dovesse nuovamente mancare il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso neanche per i consiglieri assenti.
4. Nella seduta di prosecuzione, per la validità delle deliberazioni, è sufficiente l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo si computano per unità. Nella seduta di prosecuzione non è consentita l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 ed il venir meno del numero legale comporta lo scioglimento dell'adunanza.

Art. 12

Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono di regola pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.
2. Quando durante la trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio su motivata proposta del Presidente, di un Consigliere o del segretario ed a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio a seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa indicazione dei motivi.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai consiglieri, il segretario o il vice segretario, il Sindaco, gli assessori non consiglieri, ove la seduta riguardi argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione, nonché le forze dell'ordine.

Art. 13

Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, nel corso della seduta di insediamento, espletate le operazioni di giuramento, convalida ed eventuali surroghe, procede nel suo seno, a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente, per la cui elezione è richiesta al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
2. Il Consiglio Comunale elegge altresì un Vice Presidente, che svolge tutte le funzioni del Presidente in ogni caso di sua assenza od impedimento. Per l'elezione del Vice Presidente è sempre richiesta la maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Egli esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine, per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto comunale e del presente regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere la seduta nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. Il Presidente, ispirandosi a criteri di imparzialità, dirige e regola il dibattito, interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei Consiglieri, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento; concede la facoltà di parlare e stabilisce la chiusura della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta Municipale, il Revisore dei Conti e tutti gli enti od altri organismi con i quali l'organo consiliare si relaziona.
5. All'inizio di ogni seduta, accertato il numero legale, il Presidente designa tra i consiglieri presenti tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei risultati. Quindi comunica ai Consiglieri eventuali lettere o note che riguardano materie di pertinenza del Consiglio. Sulle comunicazioni del Presidente, non può aprirsi alcuna discussione.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 14

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine della trattazione degli argomenti può essere modificato, su richiesta di un consigliere, per decisione del Presidente, qualora nessuno altro consigliere si opponga; diversamente, decide il Consiglio comunale, senza discussione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Il Consiglio comunale non può discutere, ne deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
3. Il Presidente, prima che inizi la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, può fare eventuali comunicazioni proprie o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, dette comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 15
Disciplina della discussione

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Qualora, dopo l'invito rivolto dal Presidente ai Consiglieri alla discussione, nessuno chieda la parola, dichiarata chiusa la discussione medesima, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per non più di dieci minuti la prima volta e cinque minuti la seconda.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti.
4. L'Assessore delegato per materia ed il Sindaco possono intervenire, se richiesto dai Consiglieri, per puntualizzazioni e chiarimenti in qualsiasi momento della discussione. Il Sindaco e l'assessore delegato intervengono alla discussione una sola volta, per non più di dieci minuti. Le relazioni presentate dall'amministrazione devono riguardare unicamente l'argomento all'ordine del giorno.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
6. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
7. Prima di dichiarare chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per un tempo non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.
Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo, ai regolamenti, ai piani regolatori e alle loro varianti. Per gli argomenti di cui al precedente periodo, è data a tutti i Consiglieri la possibilità di un secondo intervento di durata pari a cinque minuti.
9. In ogni caso, su proposta di un consigliere approvata a maggioranza dei presenti, i termini di tempo di cui al presente articolo possono essere ampliati.

Art. 16
Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima o

nel corso della discussione o in ogni caso prima della votazione della deliberazione proponendo il ritiro della proposta.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta prima o nel corso della discussione o in ogni caso prima della votazione della deliberazione richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Sulle proposte di questione pregiudiziale o sospensiva, possono parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi ove la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 17
Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" il giudizio espresso sulla condotta di un consigliere comunale, ovvero l'attribuzione ad un consigliere fatti da lui ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 18
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Il Consigliere richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni. Se pretende di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente del Consiglio, questi invita il Consiglio a decidere, per alzata e seduta, senza discussione.

5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere persiste nel comportamento irregolare il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

6. Nei casi più gravi, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dalla Sala per tutto il resto della seduta. Il Consiglio, udite le spiegazioni del Consigliere decide sulla proposta per alzata di mano, senza discussione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'organo. Se il Consigliere rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente chiederà l'intervento della forza pubblica.

7. Durante la seduta i telefoni cellulari dei signori consiglieri devono essere tenuti spenti o posti in modalità silenziosa. In nessun caso è consentito conversare al telefono durante il corso della seduta stessa, il consigliere che dovesse avere necessità di rispondere alle

telefonate in arrivo o di effettuarne a sua volta è tenuto ad uscire dall'aula. La presente disposizione si applica anche a tutti gli amministratori ed ai funzionari per qualsiasi ragione intervenuti alla seduta.

Art. 19
Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti. Tuttavia i consiglieri possono intervenire in ogni momento per richiamo al regolamento.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 20
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni del Consiglio comunale.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso. Durante la seduta i telefoni cellulari del pubblico intervenuto devono essere tenuti spenti o posti in modalità silenziosa. In nessun caso è consentito conversare al telefono durante il corso della seduta stessa, il cittadino che dovesse avere necessità di rispondere alle telefonate in arrivo o di effettuarne a sua volta è tenuto ad uscire dall'aula. In mancanza il Presidente ne dispone l'immediato allontanamento a mente del comma 4 del presente articolo.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, in nuova sessione e con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
6. A cura dell'Ufficio del Presidente del Consiglio, le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo vengono esposte nella sala delle adunanze acciocchè i cittadini ne possano prendere visione ed attenervisi.

Art. 21
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Durante la trattazioni degli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio vi è l'obbligo della presenza dei funzionari comunali affinché relazionino o diano informazioni e quant'altro risulti necessario per lo svolgimento dei lavori.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione.
4. La mancata presenza senza giustificato motivo del funzionario regolarmente convocato alla seduta del Consiglio, è segnalata dal presidente del Consiglio Comunale al Segretario Generale per le valutazioni di competenza in ordine all'avvio del procedimento disciplinare.

CAPO III
DISCIPLINA DELLE RIPRESE MULTIMEDIALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22
Finalità

1. Il presente capo disciplina le modalità ed i limiti delle riprese audiovisive e la diffusione televisiva, ad opera di televisioni locali e non, delle riunioni di Consiglio Comunale di Lascari.
2. Le norme dei seguenti articoli si integrano con altre disposizioni di legge avente attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai vigenti regolamenti comunali.
3. Il Comune di Lascari, attribuisce alla diffusione mediatica delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.

Art. 23
Informazione sull'esistenza di telecamere

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di autorizzare riprese, trasmissioni radiotelevisive ed altre forme di diffusione delle sedute del consiglio, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare, di tale circostanza occorrerà dar conto ai consiglieri nell'atto di convocazione della seduta ed la cittadinanza nell'avviso pubblico relativo alla succitata convocazione.
2. A tale scopo, prima dell'inizio di ogni riunione consiliare, il Presidente dà comunicazione circa l'esistenza di telecamere e della successiva diffusione delle immagini con ogni possibile mezzo idoneo allo scopo (avviso verbale, apposizione di cartelli nell'aula consiliare etc.).
3. La predetta informazione, resa disponibile a tutti i presenti, realizza gli effetti del consenso informato da parte di tutti i partecipanti alla seduta per il trattamento dei dati personali e sensibili (ad esempio opinioni politiche, adesioni a partiti etc.) attraverso riprese televisive e multimediali, effettuate nei limiti in cui ciò risulta necessario ad assicurare la sola pubblicità dell'attività istituzionale dell'organo consiliare.

Art. 24
Riprese non autorizzate

1. E' tassativamente vietata ogni attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, senza la preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nell'ipotesi in cui si verificassero riprese, trasmissioni o anche registrazioni audio non autorizzate, il presidente, eventualmente avvalendosi della forza pubblica, dispone l'immediata espulsione dall'aula del consigliere comunale, del funzionario o del cittadino che si fosse reso responsabile dell'indebita ripresa, registrazione o trasmissione.

Art. 25
Tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati qualificati come "sensibili" ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti od oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti e sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la più ampia categoria dei dati particolari idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di provvedimenti di carattere penale.
2. Non rientrano nella predetta elencazione i dati che attengono alla condizione economica, a status professionali o sociali, a requisiti culturali e i dati che identificati genericamente come attinenti a requisiti morali o al decoro o al comportamento tenuto, non rientrano in nessuna delle fattispecie sopraindicate, in quanto inidonee a rivelare le abitudini sessuali o le convinzioni religiose, politiche filosofiche, etc..
3. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, sono ammesse nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato. In questo caso la ripresa televisiva può essere sospesa, da parte del Presidente del Consiglio, anche sulla base di richieste pervenute in tal senso da ciascuno dei Consiglieri comunali.

Art. 26
Rispetto della privacy

1. I Consiglieri Comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui alla D. Lgs. n. 196/2003, il loro dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva in occasione del proprio intervento. Altresì ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

Art. 27
Limiti di riprese audiovisive delle sedute

1. Le riprese audiovisive dovranno essere limitate ogni qualvolta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, debba essere assicurata la riservatezza dei soggetti presenti o degli argomenti oggetto del dibattito.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, nei casi di cui al comma precedente, qualora vi fossero in corso riprese televisive, disporrà prima dell'inizio della discussione dell'argomento l'interruzione delle riprese fino ad esaurimento del punto.
3. La diffusione delle immagini dei lavori del consiglio comunale da parte di emittente televisiva, va effettuata, comunque, nel rispetto delle norme professionali e deontologiche che disciplinano il diritto di informazione.
4. E' vietata la vendita la vendita del materiale audiovisivo relativo alle sedute del Consiglio Comunale, da parte dell'emittente televisiva.

Art. 28
Autorizzazione per l'accesso della strumentazione

1. L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere preventivamente autorizzati da parte del Presidente del Consiglio comunale.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente non necessita, per tutta la durata dell'appalto, per le riprese effettuate dal soggetto eventualmente affidatario del servizio di riprese e trasmissione delle sedute del consiglio comunale, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme del presente regolamento.

CAPO IV
EMENDAMENTI E VOTAZIONI

Art. 29
Emendamenti

1. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione. Il Sottoemendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato. Emendamenti e sottoemendamenti, per essere sottoposti al voto del Consiglio, devono sempre essere presentati in forma scritta ed essere dotati di tutti pareri prescritti.
2. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti, fatti salvi termini diversi previsti dallo statuto o dal regolamento di contabilità, vanno depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio.

Art. 30
Astensione dal voto

1. Prima che abbia inizio la votazione i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.
2. I consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso devono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che evidenzierà tale circostanza nel verbale.

Art. 31
Forme di votazione

1. I consiglieri votano di norma in forma palese per alzata di mano o per appello nominale. E' consentito l'utilizzo di sistemi elettronici di rilevazione del voto.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un consigliere la richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro argomento. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori accerta il risultato

della controprova e, ove il risultato fosse ancora in dubbio, dispone la votazione per appello nominale.

3. La votazione per appello nominale è consentita tutte le volte che lo richiedano almeno tre consiglieri. In queste circostanze, il Presidente indica il significato del "si" e del "no"; il Segretario chiama al voto in ordine alfabetico i consiglieri presenti ed annota sul verbale di seduta il voto espresso ad alta voce da ciascuno di essi; terminato l'appello dei consiglieri il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori nominati, proclama il risultato della votazione.

Art. 32
Votazione a scrutinio segreto

1. Si procede a scrutinio segreto quando la deliberazione riguarda l'elezione di persone, quando si debbano esprimere valutazioni o apprezzamenti su persone e negli altri casi previsti dalla legge o dallo statuto.
2. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di apposite schede munite del timbro del Comune, siglate dal Presidente o dal Segretario, le schede votate vengono depositate da ciascun Consigliere, dopo il voto, in apposita urna.
3. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
4. Terminata la votazione, il Presidente con la collaborazione del Segretario Generale e l'assistenza degli Scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio l'esito della votazione. Le schede contestate ed annullate sono vidimate dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori e sono conservate agli atti del Comune. Le altre schede, dopo la proclamazione del risultato vengono distrutte.

Art. 33
Esito della votazione

1. Nessuna delibera si intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo la legge non richieda una maggioranza diversa.
2. I Consiglieri che si astengano dal voto sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo la legge non disponga altrimenti, in nessun caso si può procedere al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può essere ulteriormente oggetto di discussione o votazione nella stessa seduta.
4. Terminata la votazione, il Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati, cui compete anche di verificare la regolarità della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
5. Se il numero dei voti fosse superiore a quello dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione. Qualora sorgesse contestazione circa l'esito o la validità della votazione su di essa decide il consiglio seduta stante. In questi casi, il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che ha sollevato la contestazione e ad un altro per opporvisi.
6. Proclamato l'esito della votazione, ove non fossero sorte contestazioni le schede della votazione vanno distrutte.

CAPO V
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ALL'ADUNANZA

E VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

Art. 34
Partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
2. Il Segretario Generale, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.
3. Ove il segretario abbia l'obbligo di astenersi o in caso di assenza od impedimento del segretario, in assenza del vice segretario e nell'impossibilità di nominare un sostituto per la seduta già convocata, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti per redigere il processo verbale della seduta che dovrà essere di mero rinvio.

Art. 35
Verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario generale, che ne è il responsabile e che può essere coadiuvato nella redazione dell'atto e durante la seduta da altri dipendenti dell'ufficio di segreteria. Il verbale dell'adunanza deve contenere: a) i dati necessari per individuare i presenti; b) il resoconto, sommario o integrale, della discussione facendo, eventualmente riferimento alle registrazioni audio video della seduta ove esistenti; c) in modo analitico i contenuti delle decisioni assunte; d) i nominativi di coloro che si sono espressi con voto favorevole, di coloro che si sono astenuti dalla votazione e di coloro che si sono espressi con voto contrario.
3. Dal verbale deve anche risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
4. Quando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi, purché dettati al Segretario generale o redatti in forma scritta, vengono riportati integralmente a verbale.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbano essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso riportate a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente, dal Componente anziano fra i presenti e dal Segretario.

Art. 36
Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. I verbali, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio in una seduta successiva a quella a cui si riferiscono, essi vengono depositati a disposizione dei consiglieri dal giorno della convocazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati e posti all'ordine del giorno. Se nessuno si pronuncia, si passa all'approvazione dei singoli verbali.

3. Quando un Consigliere lo richieda, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica che viene approvata a maggioranza dei presenti.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifiche sono state approvate.

CAPO VI
INTERROGAZIONI E MOZIONI

Art. 37
Disposizioni comuni

1. Al fine di esercitare la funzione loro demandata, i consiglieri comunali, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale, hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività dell'ente e la collettività amministrata.
2. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione.

Art. 38
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato o se il Sindaco e la Giunta abbiano preso o stiano per prendere una risoluzione in ordine a determinate vicende. Le interrogazioni, avendo carattere informativa non danno luogo a discussione.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco in maniera chiara, concisa ed in termini corretti; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale in Consiglio Comunale o scritta: in difetto, la richiesta si intende volta ad ottenere risposta scritta.
3. Ove l'interrogante richieda risposta in Consiglio Comunale l'interrogazione è inserita tra gli argomenti della successiva seduta dell'organo consiliare. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio.

Art. 39
Svolgimento delle interrogazioni

1. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o finale della seduta, secondo l'ordine cronologico della loro presentazione. Lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora di tempo per ogni seduta.
2. Il testo dell'interrogazione viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti, alla risposta del Sindaco o di uno dei componenti della Giunta,

l'interrogante può replicare solo per dichiarare se sia soddisfatto oppure o meno e per quali ragioni. Tale replica deve essere contenuta nel limite massimo di cinque minuti, scaduti i quali il Presidente gli toglie la parola.

3. Qualora l'interrogante non sia soddisfatto, ed intenda promuovere una discussione sulla questione oggetto dell'interrogazione, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Art. 40
Mozioni

1. La mozione, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso. La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

Art. 41
Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio. Ove presentata in corso di seduta il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che essa sia iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
2. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
3. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
4. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

CAPO VII
GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 42
Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo a cui aderisce.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ciascun gruppo dev'essere costituito da almeno due consiglieri. I gruppi sono tenuti a comunicare alla presidenza del consiglio ed al segretario comunale, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neoeletto il nome del capogruppo, in mancanza sarà considerato tale il consigliere più anziano per voti.

5. Può essere costituito un gruppo misto formato da - almeno due - consiglieri che fuoriusciti da altri gruppi non abbiano ritenuto di dar vita ad un gruppo consiliare autonomo.

Art. 43
Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo, unitamente al Presidente del Consiglio Comunale, costituiscono un organismo permanente denominato conferenza dei capigruppo. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Ai sensi dell'art. 51 comma 2 dello Statuto, alla conferenza dei Capigruppo hanno facoltà di partecipare, se invitati, senza diritto di voto, il sindaco e gli assessori.
2. Alla riunione assiste, se richiesto dal presidente, il segretario del comune o un dipendente da questi delegato.
3. La conferenza dei capigruppo esercita le competenze ad essa attribuite dallo statuto e dal presente regolamento.
4. Spetta alla conferenza dei capigruppo:
    - formulare pareri in materia di programmazione dei lavori e predisposizione del calendario delle attività del consiglio;
    - formulare pareri in materia di interpretazione del regolamento di funzionamento del consiglio;
    - esaminare le proposte di modifica del regolamento del Consiglio Comunale;
    - formulare pareri in materia di organizzazione dei lavori consiliari e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;
    - fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Consiglio Comunale ritenga opportuno acquisirne il parere.

Art. 44
Commissioni Consiliari permanenti, temporanee di indagine e di inchiesta

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso di esso può istituire nel suo seno Commissioni Consiliari permanenti; dette commissioni sono articolazioni organizzative del Consiglio Comunale e corrispondono alle aree di intervento in cui sono raggruppati i settori funzionali dell'ente.
2. Il Consiglio può sempre determinare la variazione delle competenze attribuite ad una commissione permanente.
3. Ugualmente, quando ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio può procedere allo scioglimento delle Commissioni permanenti.
4. Il Consiglio può altresì costituire commissioni temporanee per l'esame di questioni ordinarie con la previsione del loro automatico scioglimento, a seguito della presentazione della relazione conclusiva. Le commissioni temporanee possono altresì essere istituite per la redazione di specifiche proposte di atti regolamentari o comunque di provvedimenti, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
5. Per la migliore conoscenza di argomenti particolari, per l'approfondimento di fatti amministrativi o di bisogni della comunità locale, con apposito atto, il Consiglio può costituire nel suo seno in qualsiasi momento commissioni consiliari speciali di indagine.
6. Per effettuare accertamenti su atti, fatti provvedimenti o comportamenti tenuti da componenti degli organi elettivi, da amministratori, da responsabili degli uffici

e dai rappresentanti dell'ente presso altro organismi, il Consiglio può costituire nel suo seno in qualsiasi momento commissioni consiliari speciali di inchiesta.

7. Ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto comunale, le commissioni di indagine e di inchiesta sono costituite giusta deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, su proposta del Presidente o su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
8. Con l'atto di costituzione sono definiti l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta o dell'indagine, nonché il termine entro il quale la Commissione dovrà consegnare al Consiglio Comunale una relazione finale circa l'esito della sua attività.
9. Le modalità di funzionamento delle commissioni temporanee, delle commissioni di indagine e delle commissioni di inchiesta sono le medesime di quelle permanenti.
10. Le commissioni permanenti, quelle temporanee, quelle di indagine e quelle di inchiesta, per lo svolgimento del loro mandato hanno facoltà di richiedere l'intervento alle proprie riunioni degli amministratori, dei funzionari dell'ente, dell'organo di revisione e dei rappresentanti dell'ente presso altri organismi.
11. Le convocazioni e le risultanze delle audizioni effettuate dalle Commissioni di inchiesta rimangono riservate sino alla presentazione al Consiglio della relazione di cui al comma 7. Sino ad allora i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 45
Composizione delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando la presenza di tutti i gruppi in ogni commissione.
2. I componenti sono nominati su designazione dei capigruppo consiliari ed in caso di cessazione per qualunque causa, si procede alla loro sostituzione su designazione del capogruppo interessato.
3. Alla prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, le commissioni eleggono nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente. A mente dell'art. 52 comma 2 dello Statuto Comunale, la presidenza delle commissioni consiliari di indagine e di inchiesta è attribuita ad un Consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.
4. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle commissioni permanenti e temporanee.

Art. 46
Compiti delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti svolgono funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale, a tal fine svolgono funzioni consultive, istruttorie di studio e di proposta, potendo specificamente:

- esprimere pareri sulle proposte di deliberazione riguardanti le competenze consiliari di cui all'art. 41 comma 1 lettere a), b), f), h) ed i) dello Statuto Comunale, fermo restando che le proposte concernenti le altre materie di competenza consiliare potranno sempre essere sottoposte alla valutazione delle commissioni secondo la prudente valutazione del Presidente del Consiglio Comunale;
- proporre al Consiglio Comunale emendamenti rispetto alle proposte originarie, purchè dotati dei pareri prescritti dalla legge;

- richiedere al presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'ordine del giorno di comunicazioni;
- relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società, istituzioni ed altre forme associative cui il comune è interessato;
- procedere ad udienze conoscitive su materie di competenza;
- esprimere pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti dell'ente; in tali circostanze, il parere va reso entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso inutilmente detto termine le proposte di deliberazione sono sottoposte all'approvazione dell'organo competente.

2.Quando più materie siano connesse alla medesima proposta, il Presidente del Consiglio Comunale trasmette la stessa ai presidenti delle commissioni competenti e l'esame della proposta si svolgerà in seduta congiunta. La convocazione delle commissioni in seduta congiunta è disposta unitamente dai presidenti delle commissioni interessate.

Art. 47
Adunanze delle Commissioni Consiliari

1. Le commissioni consiliari sono convocate dal proprio presidente con avviso scritto da recapitarsi nelle forme di cui all'art. 7, almeno ventiquattro ore prima della riunione. L'avviso di convocazione reca oltre l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, anche l'indicazione della data e dell'ora della seduta di seconda convocazione. Della convocazione è data notizia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari.
2. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti, la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata alla data di seconda convocazione con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso.
3. Le sedute delle commissioni sono di regola pubbliche; sono segrete nei casi previsti dall'art. 12 del presente regolamento.
4. Le funzioni di segretario delle commissioni permanenti sono svolte dai funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione o da loro delegati. Le funzioni di segretario delle commissioni temporanee e di indagine sono svolte dal segretario comunale o da dipendente da egli delegato. Le funzioni di segretario delle commissioni di inchiesta sono svolte dal segretario comunale.
5. Per tutto quanto non previsto si applicano, se compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 48
Verbali delle Commissioni Consiliari

1. Delle sedute delle commissioni consiliari è redatto processo verbale, in forma di resoconto sommario, a cura del segretario della commissione. Il Verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dai componenti di essa e dal Segretario.
2. I verbali delle commissioni sono pubblicati con le medesime modalità previste per gli atti degli organi collegiali.

Art. 49
Entrata in vigore ed abrogazione di disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo le prescritte pubblicazioni ai sensi dell'art. 83 comma 4 dello Statuto Comunale ed abroga tutte le disposizioni precedenti.